REGOLAMENTO (CEE) N. 3315/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3744/87 che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità [1], in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità [2] modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 982/88 [3], prevede all'articolo 2 l'adozione di un piano per l'assegnazione di risorse ad ogni Stato membro, conto tenuto dei fondi disponibili; che, di norma, tale piano viene approvato una sola volta all'anno ed a procedura di bilancio conclusa; che possono insorgere circostanze per cui la Commissione ritenga preferibile procedere alla ripartizione delle risorse prima che l'entità degli stanziamenti sia fissata in via definitiva; che siffatte ripartizioni eccezionali devono essere però severamente limitate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3744/87 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. Prima di procedere all'approvazione del piano, la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, può decidere un'assegnazione in favore dello stesso. Detta assegnazione verrà dedotta dall'assegnazione totale del piano di cui all'articolo 2, paragrafo 1, al momento dell'approvazione di detto piano. Le assegnazioni effettuate conformemente alle disposizioni del presente paragrafo non possono superare il 50 % delle risorse assegnate con decisione della Commissione allo Stato membro interessato a titolo del piano dell'esercizio precedente ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.
[3] GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 35.